



DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI TORINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: TORINO 1

Registrazione di Atto Privato

Il 19/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TTK , serie 3 , numero 513

data di stipula: 19/02/2026

ident.vo telematico: TTK26L000513000XF per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95599360013				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

Verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione IL CORO ONLUS

19/02/2026

In data 19/02/2026, alle ore 21.15, presso la sede della associazione IL CORO ONLUS, piazza SS. Pietro e Paolo n. 3 - Pianezza,

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione IL CORO ONLUS in seconda convocazione essendo andata deserta quella in prima convocazione del giorno 24.11.2025.

Come previsto e regolamentato dallo statuto art. 12, l'Assemblea si è riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo e trasformazione in ETS con devoluzione del patrimonio;
- 2) varie e eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente don Giuseppe Bagna, che propone come segretario/a verbalizzante sig.ra Chiara Antico che accetta.

Sono presenti n. 26 associati su 31 iscritti; n. 5 associati sono presenti sia in proprio sia in qualità di delegati dei 5 associati assenti (le deleghe risultano depositate).

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art.13 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Modifica dello statuto associativo e devoluzione del patrimonio della Onlus all'ETS.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente don Giuseppe Bagna e quindi l'associato avv. Luca Cattalano, i quali illustrano i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto ossia la decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al d.lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore) con devoluzione del patrimonio della Onlus. Vengono illustrate le valutazioni e approfondimenti sul d.lgs. 117/17 svolti, precisando che è intenzione iscriversi alla categoria residuale di Ente del Terzo Settore c.d. atipica.

Il Presidente propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al d.lgs. 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito, durante il quale alcuni associati chiedono delucidazioni sugli aspetti più specifici della trasformazione (in specifico le attività di interesse generale che si intendono assumere, il regime fiscale applicato): il presidente provvede a fornire detti elementi.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

Si porta in votazione anche la devoluzione dell'intero patrimonio della associazione IL CORO ONLUS all'ente ETS in cui si è deliberato di trasformarsi. Si evidenzia che la normativa prevede che le ONLUS che si trasformano in ETS non debbano devolvere il proprio patrimonio residuo, che passa all'ETS in cui si è trasformata.

La votazione si tiene con modalità del voto palese per alzata di mano:

Favorevoli_31_____

Contrari_nessuno_____

Astenuti_nessuno_____

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente e/o professionista a ciò delegato di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

2) Varie e eventuali.

Si illustrano le iniziative e le attività in preparazione per il corrente anno sociale, senza assumere alcuna decisione.

Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il/la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore _22.30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al/la segretario/a verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Pianezza, 19 febbraio 2026

La segretaria verbalizzante

Antonio Chianini

Il Presidente

Associazione IL CORO onlus

Piazza S.S. Pietro e Paolo 3

10044 Pianezza

P.I.10047900013-C.F.95599360013

19/3/2026 513
3
ESENTE
fu

19 MAR. 2026

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ASSOCIAZIONE IL CORO ETS”

Articolo 1 - Costituzione

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito "Codice del Terzo Settore") e successive modificazioni e integrazioni una Associazione denominata ""IL CORO – Ente del Terzo Settore", detta brevemente "IL CORO -ETS", di seguito definita "associazione".

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

Articolo 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede in Pianezza Piazza SS Pietro e Paolo n. 3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero, nonché dipartimenti per seguire specifici ambiti e settori di intervento.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato salva diversa deliberazione dell'assemblea o salvo il verificarsi di cause di estinzione previste dalla legge.

Articolo 3 – Attività di interesse generale e scopo sociale

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

L'associazione svolge principalmente le seguenti attività:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita in qualità di donatario di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del Codice del Terzo Settore;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e smi;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali nei Paesi in via di sviluppo e del Terzo Mondo;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 L. 19/08/2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D. lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività interesse sociale, culturale o religioso.
- L'Associazione potrà inoltre, in quanto riferiti ad obiettivi collegati allo scopo principale:
 - -- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - - partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;
 - stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - - istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione;
 - - proporre incontri di formazione anche religiosa, seminari, studi, conferenze, forum, viaggi e quant'altro;
 - - predisporre testi, documenti, elaborati, traduzioni e quant'altro utile all'attività di promozione dei rapporti nazionali ed internazionali tra soggetti italiani ed

esteri:

- - proporre e gestire progetti aventi carattere solidaristico con finalità socio assistenziale verso i soggetti beneficiari;
- - cooperare con altri soggetti giuridici "non profit" aventi fini associativi analoghi.

Tutte le attività associative potranno essere svolte previa acquisizione, produzione, anche editoriale, diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione cartaceo, audio visivo anche telematico in Italia ed all'estero di materiale comunque utile allo Scopo prefisso..

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l'Associazione potrà agire in parallelo con le organizzazioni similari esistenti e costituende al fine di meglio garantire la tutela dei diritti umani e civili.

L'eventuale esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria, al fine di conservare la qualificazione di ente del terzo settore.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l'Associazione potrà deliberare l'affiliazione ad altri organismi, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività ed iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione, quale organizzazione autonoma di volontariato, è apolitica, apartitica, possiede ampia democraticità all'interno della struttura e la sua attività è rivolta unicamente agli scopi sopra descritti, escluso espressamente qualsiasi fine di lucro.

Le cariche associative sono elettive e vengono svolte a titolo assolutamente gratuito.

L'Associazione può aderire, collaborando fattivamente ad altre Associazioni, movimenti, gruppi, fondazioni o enti, che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le caratteristiche di volontarietà e solidarietà sociale.

Le prestazioni fornite dai volontari aderenti sono gratuite e sono rivolte a tutte le persone interessate che versino in condizioni di svantaggio, associati e non, che condividano lo scopo di solidarietà sociale.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore. L'associazione può altresì svolgere, sia nei propri locali che altrove, tutte le attività commerciali di cui all'art. 79 Codice del Terzo settore, in quanto consentite dalla normativa in ogni caso con divieto di distribuzione degli utili.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma del Codice del Terzo Settore – anche in forma organizzata e continuativa - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 – Associati

Gli associati sono coloro, persone fisiche e altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità e gli ideali della associazione e/o che partecipano alle attività della stessa con la propria opera, competenze e conoscenze.

L'ammissione viene deliberata dal consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente al rispetto del presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea degli associati entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'iscrizione dei nuovi associati nel libro associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di associato si perde:

- per recesso;
- per decesso;
- mancato versamento della quota annuale;
- per esclusione deliberata dal consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'associazione o per gravi inadempimenti delle norme o degli obblighi discendenti dal presente statuto.

È in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5 - Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al consiglio direttivo.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi e ai principi dell'associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione in qualsiasi tempo, dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione per qualsivoglia ragione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente
- l'organo di controllo;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 7 – Assemblea

Gli associati si distinguono in quattro categorie:

Fondatori, Ordinari, Benemeriti, Sostenitori.

Associati Fondatori: sono le persone fisiche e/o giuridiche intervenute durante la fase costitutiva dell'Associazione.

Associati Ordinari: sono tutti coloro che (persone giuridiche, o maggiorenni se persone fisiche), che condividendo le finalità dell'Associazione facciano richiesta di adesione e si impegnino ad accettare e rispettare il contenuto del presente Statuto.

L'ammissione ad Associato Ordinario, deliberata dal Consiglio Direttivo, subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Consiglio Direttivo, cura l'annotazione dei nuovi Associati Ordinari nel Libro degli Associati dopo che gli stessi abbiano versato la quota annuale associativa stabilita ed approvata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea in via ordinaria.

Associati Benemeriti: sono coloro i quali, per particolari meriti culturali, personali e per attività proficue svolte, vengono nominati su delibera del Consiglio Direttivo, che ne cura anche l'annotazione nel Libro degli Associati.

Tra gli Associati Benemeriti il Consiglio Direttivo o l'Assemblea potranno individuare uno più Ambasciatori Onorari, cui spetterà il compito di dare visibilità all'ente nell'ottica del raggiungimento morale degli scopi dell'Associazione.

Associati Sostenitori: sono coloro i quali contribuiscono al perseguimento dello scopo associativo partecipando fattivamente alle attività dell'Associazione anche attraverso elargizioni e contributi volontari.

L'assemblea degli associati è convocata dal presidente ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

In caso di impossibilità del presidente l'assemblea può essere convocata dagli altri consiglieri. In caso di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'avviso di convocazione contiene l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno nonché la data, l'ora e il luogo presso il quale si terrà l'adunanza. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

La comunicazione deve essere trasmessa al recapito degli associati risultante dal rispettivo libro mediante lettera o posta elettronica o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, da persona designata dall'assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolarne lo svolgimento ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea, su designazione del presidente, nomina il segretario, anche tra i non soci.

Le riunioni si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla associazione almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo e, se previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto

alla sua competenza.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto da almeno tre mesi del libro degli associati ed è in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

L'assemblea chiamata a decidere sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, fusione o sulla scissione dell'associazione, delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei associati aventi diritto al voto.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 8 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da cinque membri. Due dei membri sono nominati dall'ente religioso civilmente riconosciuto "Parrocchia SS Pietro e Paolo di Pianezza" (ente di cui all'articolo 4, comma 3, Dlgs 117/2017) ; i restanti sono eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili e revocabili per giusta causa dall'assemblea.

Non può essere nominato, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il consiglio direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, può nominare un Vice-presidente e può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri oppure ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Il consiglio può, inoltre, nominare Procuratori, generali e speciali, anche fra estranei, fissandone i poteri ed i compensi, e revocarli.

Il consiglio può istituire dipartimenti specifici per seguire in maniera specifica distinti settori di intervento nominando tra gli associati i referenti degli stessi e disponendo le norme per il coordinamento delle attività degli stessi.

Il consigliere che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta al consiglio e se nominato all'organo di controllo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, ma complessivamente non costituenti la metà dei consiglieri, gli altri provvedono a

sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prima assemblea successiva. Se, invece, per qualsiasi causa, viene meno almeno la metà dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo dovrà essere convocata d'urgenza dai consiglieri rimasti in carica.

Il consiglio è convocato ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal presidente, il quale ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti consiglieri.

Il consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri e ai componenti dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, da un consigliere designato dagli intervenuti.

Il consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatto salvo quanto riservato alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Il consiglio ha inoltre il compito di:

- approvare l'ingresso di nuovi associati e deliberare sull'esclusione degli associati per il verificarsi delle cause previste dal presente Statuto, stabilire l'ammontare delle quote associative e il termine di pagamento;
- predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

La carica di componente il Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'associazione nell'espletamento del mandato.

Articolo 9 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, in ogni ordine e grado, spettano al presidente nonché ai componenti del consiglio direttivo, per le funzioni ed attività a questi eventualmente delegate dal consiglio stesso.

Articolo 10 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea qualora se ne ravvisi la necessità o al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro, conservato nella sede dell'associazione.

Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di consiglio direttivo.

I componenti dell'organo di controllo possono assistere alle adunanze del consiglio direttivo e alle assemblee degli associati.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di organo di controllo.

Articolo 11 - Revisione legale dei conti

Qualora si verifichino le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno, l'Assemblea dei Soci nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro, oppure ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale dei conti.

Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 12 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal consiglio direttivo in ossequio alle disposizioni normative in materia e comunicato all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea che deve discuterlo.

Lo stesso documento è depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, può prenderne visione.

Il bilancio è approvato dalla assemblea degli associati entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nei documenti di bilancio.

Gli adempimenti connessi al deposito del bilancio sono a cura del consiglio direttivo.

Articolo 13 - Bilancio sociale

Qualora ricorrano i presupposti di legge il consiglio direttivo dovrà redigere il bilancio sociale e procedere agli adempimenti connessi al deposito ed alla pubblicazione del documento.

Articolo 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate e della devoluzione del patrimonio della associazione IL CORO ONLUS - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 15 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 16 – Volontari

L'associazione si può avvalere dell'opera di volontari, persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 17 - Cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo Settore

In caso di cancellazione per qualsiasi ragione dal Registro unico nazionale del Terzo Settore, salvo che in caso di estinzione, l'assemblea dovrà deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio ai soggetti e con le modalità previste dalla normativa, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto in detto Registro.

Articolo 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, con le modalità previste dalla normativa, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, per quanto compatibile, dal Codice civile.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

DIRETTIVO

[illegible]